

TORNATA DEL 27 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL MARCHESE DI TORRE ARSA, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo. — Omaggi. — Verificazione di elezioni — Elezione del collegio di Montalcino — Irregolarità elettorali, e proposta del relatore Castellano per annullamento — Il deputato Andreucci propugna la convalidazione — È convalidata — Osservazioni dei deputati Massari, Capriolo e Bertea relatore, sull'elezione del deputato Sergardi — È convalidata. — Presentazione di tre disegni di legge del ministro per l'interno: sulle opere pie, sul contenzioso-amministrativo, e sulla sicurezza pubblica, e documenti relativi — Suoi cenni sopra altri schemi di legge — Domande del deputato Crispi, e spiegazioni del ministro. — Relazioni di petizioni — Parole del deputato Macchi in appoggio della petizione di ascoltanti lombardi — Dopo osservazioni del deputato Serra Francesco Maria e Restelli è inviata agli archivi — La petizione di 8500 cittadini per la liberazione di Roma è inviata al Ministero. — Discussione del disegno di legge per facoltà ai carabinieri reali, riammessi al servizio, di cumulare la paga di attività e di riposo — Osservazioni del deputato Crispi circa i carabinieri di Sicilia — Schiarimenti del deputato Cugia, del ministro per la guerra e del deputato La Farina — Obbiezioni del deputato Salaris, e nuove spiegazioni del ministro — Approvazione dell'art. 1 — Emendamento del deputato Salaris all'art. 2 — Osservazioni del relatore Pantaleoni, e proposta del deputato Massa — Repliche — Approvazione di quell'articolo con emendamento del deputato Salaris, e degli articoli 3 e 4 — Votazione e approvazione dell'intero schema di legge. — Presentazione di uno schema di legge del ministro per la guerra per l'avanzamento e l'anzianità distinta dei gradi inferiori nei bersaglieri.*

La tornata è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7030. Il teologo Gian Carlo Borghese, di Camagna, spogliato del suo beneficio e di tutti i suoi averi dalla Mensa di Casale, dopo quattro anni di lite non avendo potuto essere reintegrato nei suoi diritti, privo affatto di mezzi di sussistenza, ricorre alla Camera per ottenere pronta giustizia.

7031. Il Consiglio comunale di Castelleone, provincia di Cremona, domanda che quel comune venga eretto a capoluogo di mandamento, aggregandogli alcuni comuni attualmente compresi nel circondario di Crema.

7032. 180 armatori e capitani marittimi in Genova fanno le più vive istanze, appoggiate dall'associazione mercantile ligure, per l'abolizione delle compagnie privilegiate e specialmente di quella denominata dei *zavorrai*.

7033. Siri Luigia, vedova del dottore in leggi Giovanni Begani, sospeso dal Governo borbonico dall'ufficio di notaio in Colorno, provincia di Parma, domanda di essere rimessa in tempo per ottenere la sua parte d'indennizzazione accordata dal regio commissario straordinario dell'Emilia a tutti coloro che soffersero danni per cause politiche.

7034. Tre monaci, a nome della maggioranza dei padri crociferi, residenti in Napoli, rinnovano la domanda fatta a quella luogotenenza di essere sciolti dai vincoli monastici colla pensione stabilita dal decreto 17 prossimo passato febbraio.

7035. Il sindaco del comune di Colorno, provincia di Parma, raccomanda la sorte dei segretari comunali. (Petizione identica a quelle registrate ai numeri 6867, 6925.)

7036. I medici chirurgi condotti dei comuni del circondario di Lodi presentano una petizione conforme a quella registrata al n° 6943.

7037. Varii individui della compagnia dei facchini di Urgnano protestano contro la petizione sporta da alcuni esercenti il facchinaggio in Milano, n° 6837, ed espongono i vantaggi che dall'istituzione e conservazione della compagnia derivano alla regia finanza, non meno che al commercio di Milano.

(Si procede all'appello nominale, il quale è interrotto.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Borella scrive domandando per la prima volta, in dodici anni di vita parlamentare, un congedo per grave dissesto della sua salute.

(È accordato il congedo per un mese.)

L'avvocato Michele Cavarocchi, da Teramo, fa omaggio di 4 esemplari di un suo scritto: *Pensieri sulla educazione popolare*.

Il signor Nicola Ferrara, da Trani, fa omaggio di 20 esemplari di una raccolta di poesie: *Un ricordo del 1860*, dedicate a Vittorio Emanuele II.

(I deputati Ninchi, Nelli, Belli, Coppino prestano giuramento.)

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BOGGIO. Prego la Camera a voler decretare d'urgenza le petizioni portanti i numeri 7016, 7017, 7018, che trattano argomenti analoghi tutte e tre, e delle quali fu esposto il sunto nella tornata dell'altro ieri.

Queste petizioni accennano ad un argomento per sé medesimo molto urgente, perchè si chiede il voto della Camera onde autorizzare il Governo ad un indulto, o ad una modificazione intorno ad una tassa straordinaria stata imposta nell'Umbria.

La materia essendo per sè medesima molto urgente, spero che la Camera vorrà dichiarare d'urgenza queste petizioni.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

RICCI V. Tra le petizioni, di cui è stato testè letto il sunto, havvene una che porta il numero 7032, presentata da vari armatori e capitani marittimi, i quali si lagnano del monopolio che esercitano nel porto di Genova le compagnie privilegiate, e specialmente quella denominata dei *zavorrai*.

Io prego la Camera a volere iscrivere anche questa petizione fra quelle d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Se vi sono relatori i quali abbiano in pronto relazioni di elezioni, li prego di venire alla tribuna.

CASTELLANO, relatore. A' nome del IV ufficio riferisco sull'elezione stata fatta dal collegio di Montalcino in persona dell'avvocato Tiberio Sergardi. Siccome le conclusioni dell'ufficio sono per l'annullamento dell'elezione, prego la Camera a volere prestarmi tutta la sua attenzione.

Il collegio di Montalcino si divide in cinque sezioni. Gli elettori iscritti sono 675; ne concorsero 275 al primo squittinio, e di essi 192 concessero il loro voto all'avvocato Sergardi, 79 all'avvocato Cerretani; 3 voti furono dispersi, 1 annullato.

Dietro di che l'ufficio definitivo della sezione principale proclamava deputato del collegio l'avvocato Sergardi, tuttochè mancasse alla validità dell'elezione il requisito voluto dalla legge del concorso di più del terzo degli elettori iscritti a pro dell'eletto.

Si rinnovavano nondimeno le operazioni elettorali nel giorno 14 aprile 1861, ch'era quello fissato dal decreto regio pel ballottaggio. Ed il ballottaggio aveva luogo tra il Sergardi ed il Cerretani, i quali, come poco fa io diceva, avevano ottenuto il maggior numero di voti.

In quest'occasione, sopra 291 votanti, l'avvocato Sergardi raccoglieva voti 200, il Cerretani voti 90.

L'ufficio della sezione principale proclamava di nuovo deputato il Sergardi, e sul proposito si esprimeva in questi termini:

« L'ufficio proclama il cavaliere Tiberio Sergardi a deputato del collegio di Montalcino, e ciò dopo che l'ufficio, constatata, per errore materiale di calcolo, irrita, nulla e di niun valore la proclamazione dell'avvocato Tiberio Sergardi a deputato di questo collegio di Montalcino al Parlamento nazionale per parte dell'ufficio medesimo, avvenuta nell'adunanza del 7 andante, come dal paragrafo 3 del relativo processo verbale, modulo n° 2 (errore opportunamente partecipato ai gonfalonieri delle sezioni di esso collegio, in ordine ad analoghi riscontri), ebbe dichiarato unanimemente in detto verbale, a luogo e vece della proclamazione in parola, doversi leggere trascritto, informato e depositato a tutti gli effetti di ragione il seguente periodo:

« Allora da tale ripartizione il presidente, ai termini dell'articolo 91 della legge 17 dicembre 1860, veduto come niuno dei soprannominati individui fosse rimasto eletto a deputato di questo collegio al Parlamento nazionale, per non aver riunito in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio stesso, secondo il disposto dell'articolo 92 della legge citata, proclamò e proclama candidati per la elezione, in subbietto da effettuarsi

nella prossima adunanza del 14 aprile 1861, i primi due fra gl'individui suespressi, Sergardi notaio Tiberio e Cerretani avvocato Pier Antonio, come quelli che nella presente seduta compita per la elezione di che si tratta riportarono maggior numero di voti. »

Mi occorre, signori, di sottomettere anche alla Camera un altro incidente che le operazioni elettorali hanno presentato, e su cui si è fissata del pari l'attenzione del IV ufficio.

In occasione della costituzione del seggio definitivo della sezione principale si ebbero soli otto elettori votanti.

Questi, mutuandosi i voti tra loro, ne avvenne che tre ne raccolsero 8, uno 7, ed un altro 4, per formar parte del seggio definitivo.

Invece di appigliarsi quell'ufficio alla determinazione della legge, che, a parità di voti, avrebbe dovuto produrre la classificazione secondo l'anzianità o maggior numero d'anni rispettivo, credettero i componenti dell'ufficio stesso di mettere in ballottaggio i tre che avevano avuto eguali voti, e di eseguirlo per via di sorteggio; così uno di essi fu proclamato presidente, e gli altri due furono collocati nel novero degli scrutatori.

A cominciare dunque da questa irregolarità, l'ufficio IV osservò che essa era tanto più da avvertirsi, in quanto che l'ufficio definitivo, così irregolarmente costituito, essendo quello stesso che trovavasi chiamato a funzionare da ufficio della sezione principale, ciò spiegava come nella perfetta ignoranza della legge avesse potuto poscia commettere il secondo errore, che particolarmente produce la nullità dell'elezione.

E qui mi permetto di rassegnare alla Camera che ai processi verbali dell'elezione trovasi congiunta una memoria, rimessa da un tale Giovanni Battista Potenziani, dimorante nel distretto di Montalcino, il quale espone i motivi della nullità dell'elezione, sebbene non si qualifici elettore, nè sia sottoscritta la stessa memoria per poterne tener conto di legale protesta.

Infatti, come io diceva, l'ufficio ha esaminata la questione primieramente in diritto, ed ha osservato che una volta che l'ufficio della sezione principale, con l'intervento dei presidenti delle altre sezioni, ha proclamato il deputato, non può per certo rivenire sulle sue operazioni e correggere questa proclamazione, nel procedere invece al ballottaggio; imperciocchè, dal momento che la proclamazione ha luogo da parte dell'ufficio medesimo, l'esame dell'elezione si trasporta alla Camera, la quale sola è chiamata a convalidarla, ovvero, trovandola non avvenuta colle forme legali, essa sola può annullarla.

Quindi, primieramente, per mancanza di legale facoltà, l'ufficio IV opinava che non potesse l'ufficio principale del collegio di Montalcino procedere ad una seconda proclamazione del deputato per via della correzione dell'errore consacrato nel verbale del primo scrutinio.

In secondo luogo si è osservato, anche in diritto, dall'ufficio IV che la legge richiede essenzialmente che, allora quando l'ufficio centrale trovi di non essere nel caso di proclamare deputato colui che abbia ottenuta la maggioranza dei voti, perchè non raggiunta la proporzione di più del terzo degl'inscritti voluta dalla legge, debba invece, senza perdita di tempo, proclamare il ballottaggio fra i due che ottennero maggior numero di voti. È questa una formalità essenzialissima, dappoichè, nel caso di proclamazione del ballottaggio, non è soltanto quello che ottenne maggior numero di voti che richiama l'attenzione dei componenti l'ufficio principale, ma si riporta essa anche a verificare con maggior cura la quantità dei suffragi avuti da colui che deve essere procla-

mato in concorrenza del primo; dimodochè, quando i componenti la sezione principale abbiano potuto, per avventura, supporre validamente eletto colui il quale aveva ottenuto il maggior numero di voti, sebbene non costituente il terzo del numero degli elettori iscritti, ne conseguita per necessità la supposizione che non avessero portata a sufficienza la loro attenzione nel senso anzidetto, per potersi ritenere verificata con piena certezza legale la concorrenza de' due candidati, tra cui si propone il ballottaggio.

Egli è adunque anche per questo motivo che l'ufficio IV, ritenendo egualmente che siasi contravenuto ad una disposizione importante di legge con essere mancata la proclamazione del ballottaggio nel momento che dall'ufficio centrale veniva esaminato il primo squittinio, ha conchiuso per la nullità dell'elezione.

In terzo luogo hannovi considerazioni di fatto suggerite dalla memoria di cui poco fa parlava alla Camera. L'erronea proclamazione del deputato ha potuto essere produttiva di gravi conseguenze sulla fede dovuta alla stessa, essendosi dal *Monitore Toscano* annunciata l'elezione definitiva del deputato Sergardi, avvenuta il 7 aprile 1861, e poscia ripetuta dai giornali semi-ufficiali la stessa notizia, che finalmente fu anche consacrata nella *Gazzetta ufficiale del regno*, in data del 10 corrente.

In conseguenza, egli è ben chiaro che quest'immensa pubblicità, che poté allontanare gli elettori dal concorrere alla seconda votazione, nella credenza che il deputato fosse stato già definitivamente eletto nella prima, come capace di produrre serie conseguenze, deve contribuire anche più a rifermare la proposta dell'annullamento dell'elezione.

Infine, a sostegno di tale proposta, non è da trasandarsi un'altra osservazione, ossia che, se l'elezione volesse convalidarsi ad onta de' gravi vizi finora dimostrati, rimarrebbe sempre dubbio, se tra gli elettori concorsi alla seconda votazione vi fossero quelli che presero parte alla prima, o se invece fossero del tutto diversi; stantechè il numero totale degli elettori iscritti essendo di 675, come ho detto in principio, è capace di contenere in sé tanto i 275 elettori che votarono nel primo scrutinio, quanto i 290 che votarono nel secondo.

In conseguenza, a nome del IV ufficio, io propongo alla Camera l'annullamento dell'elezione del collegio di Montalcino nella persona del signor Sergardi.

ANDREUCCI. Io sono di opinione contraria a quella del IV ufficio: a me parrebbe che accogliere le sue conclusioni fosse un rigore eccessivo, fosse un rigore inconciliabile collo spirito che ha informato tutte le decisioni della Camera sì nella presente, che nelle passate Legislature, in somiglianti questioni; poichè mi sembra che costantemente la nostra Camera siasi attenuta alla massima che tutte le forme stabilite dalla legge per regolare le operazioni elettorali siano effettuali; sicchè l'inosservanza che se ne verificò, non nuocia alla validità dell'elezione, quando non ha nuociuto al fine ed effetto, a cui sono intese e preordinate; quando cioè s'abbia bene accertata e sincera la maggioranza degli elettori votanti a favore dell'eletto. Anche nel caso presente mi pare che sia questione mera di estrinseca forma. Infatti, ciò che la legge prescrive realmente, si fece. Pel risultato della prima votazione è certo che il signor Sergardi, comunque avesse il maggior numero di voti, non era eletto; perchè non aveva tanti voti che eguagliassero o superassero il terzo degli elettori iscritti. In questo caso la legge voleva che una seconda votazione di ballottaggio avesse luogo fra i due che maggior numero di voti avessero riportato nella votazione avvenuta. E

realmente una seconda votazione ebbe luogo nel giorno destinato dal reale decreto di convocazione, e fu votazione di ballottaggio fra i due candidati che avevano avuti maggiori voti.

Quindi, ripeto, ciò che la legge prescriveva, realmente e veramente fu fatto. Ma la legge vuole che, in caso siffatto, l'ufficio che presiede allo squittinio generale, nell'atto stesso di proclamarne il risultato, annunzi i nomi dei due candidati fra cui il ballottaggio devesi fare. Ciò, nel presente caso, non fu fatto; l'ufficio di Montalcino, invece di annunziare il ballottaggio ed i nomi dei due candidati fra cui doveva aver luogo, annunzia come definitivamente eletto il signor Sergardi.

Ciò è vero; e ciò certamente non è conforme alla legge; ma ciò avvenne unicamente per effetto di un inesplicabile e inescusabile errore; perchè manifestissimo era che 194 voti, che il signor Sergardi aveva riportati, non formavano il terzo di 675 onde si componeva il numero totale degli elettori iscritti. Ma se ciò è vero, vero è altresì che l'errore fu corretto e riparato, in guisa che la seconda adunanza elettorale seguì nel giorno prefisso dal decreto reale; e alla seconda votazione gli elettori concorsero in numero anche maggiore che alla prima. Quindi la questione si riduce ad una differenza di modo; l'effetto si ottenne, come si sarebbe potuto ottenere se ciò che la legge prescrive fosse stato letteralmente osservato.

Perchè dunque non debbe ammettersi per valevole in diritto, come fu valevole in fatto, la correzione e riparazione che si operò dell'errore commesso?

Si dice, se bene ho inteso gli argomenti sviluppati dall'onorevole relatore, si dice che, proclamata una volta come definitiva l'elezione del deputato, l'ufficio che presiede alle operazioni elettorali ha finito il compito suo, e non gli resta potestà alcuna di atti e funzioni ulteriori; e niuno ha diritto di prendere cognizione e giudicare della proclamazione fatta; niuno, fuorchè, colla suprema autorità sua, la Camera nostra. Non mi fermo a fare tutte le dichiarazioni che sarebbero opportune a questa teoria; se noi fossimo in tema in cui ragionevolmente si potesse far luogo a qualche cosa che si potesse chiamare un giudizio, quando in somma vi fosse un qualsiasi primordio di dubbio intorno alla regolarità della prima elezione, nella quale ipotesi ammetterei che si potesse invocare la teoria che si viene opponendo; ma non so ammetterla affatto nel tema in cui siamo. In questo tema non d'altro trattasi che d'un materiale errore di calcolo, intorno a cui non può nascere il menomo dubbio, non può istituirsi qualsiasi questione che dia luogo ad un giudizio di sorta.

In questo caso non so ammettere una teoria che proclama l'incorreggibilità e l'irreparabilità dell'errore, per modo che l'errore verrebbe ad avere efficacia di diritto e prevalere alla legge. Questi sarebbero senza meno gli effetti della teoria che si vorrebbe applicare, in quanto che per l'errore dichiarato e riconosciuto incorreggibile e irreparabile del seggio, avverrebbe che si dovessero considerare compiute e chiuse le operazioni elettorali, mentre la legge le riconosce incompiute e progredienti. L'errore dichiarato incorreggibile e irreparabile produrrebbe l'effetto d'impedire che le operazioni elettorali andassero a quel compimento che per legge dovrebbero avere; l'errore fatto così incorreggibile e irreparabile renderebbe assolutamente vano il decreto reale di convocazione.

L'elezione del deputato non potrebbe altrimenti aver luogo; occorrerebbe un'altra convocazione del collegio per nuovo decreto reale, acciocchè l'elezione seguisse; sicchè rimarrebbe,

non si sa per qual tempo, senza deputato il collegio, rimarrebbe vuoto chi sa per quanto tempo un seggio nella Camera elettiva. Ora, che tutto questo possa accadere, che tutto questo possa operarsi per l'errore del seggio proposto a soprintendere allo squittinio elettorale, a me non riesce di ammettere; a me, per dire schiettamente l'animo mio, pare cosa assurda.

Assurdo sarebbe, se anche fosse questione che potesse assolutamente rimanere sempre nei termini di semplice errore; ma, se si ammette questa incorreggibilità, questa irreparabilità dell'errore, ognuno comprende come l'errore così sanzionato possa facilmente essere preso a pretesto, e mezzo di fini maligni; sarà pericolo remoto, ma il pericolo è possibile. Il seggio della sezione principale potrebbe così mandare a vuoto l'elezione del candidato preferito dalla maggioranza degli elettori.

Pericolo, dico, remoto, perchè non presumo facilmente malignità nè dolo, ma non però dispregevole, se si considera come l'ufficio che presieda allo squittinio generale può essere rappresentante d'una minoranza, inquantochè il seggio della sezione principale non è alla perfine che il rappresentante di questa sezione. Ne abbiamo un esempio nel caso presente, dacchè la sezione di Montalcino, che è la principale, è appunto una delle due tra le cinque componenti il collegio che preferivano al signor Sergardi il suo competitore Certani.

Io dico questo, non per accennare alla minima ombra del più remoto sospetto a carico del seggio di Montalcino; anzi riconosco, e mi piace di segnalarlo alla Camera, che, prestandosi esso come tutti gli altri uffici alla seconda votazione pel ballottaggio, come era dalla legge prescritto, mostrò lealmente che il fatto antecedente della proclamata elezione non era altro che un errore innocente. Noto questa circostanza unicamente per dimostrare l'astratta possibilità del dolo; la quale vuol essere tenuta in gran conto dalla Camera nel risolvere questioni che involvano una massima generale.

Io dunque ripeto che correggere e riparare l'errore non può non essere di diritto, non può non essere di dovere. Non può suppersi che la legge intenda porre un assoluto ostacolo a cosa necessaria, acciocchè l'elezione nel prescritto tempo si compia, com'essa vuole certamente. Resterebbe soltanto a decidere del modo in cui la correzione e riparazione dell'errore s'abbia a fare. Ma, trattandosi di un caso non previsto dalla legge e però da essa non regolato, la questione di modo non può avere rilevanza giuridica.

Ciò che rileva, ciò di che bisogna curarsi, e che ha decisiva importanza, è l'effetto; qualunque sia stato il modo tenuto, è da guardare se abbia o no corrisposto al fine, a cui era intesa la prescrizione della legge a cui fu d'uopo supplire.

L'effetto a cui mira la legge nel prescrivere la forma della proclamazione del ballottaggio, e del nome dei candidati fra cui deve aver luogo la ballottazione, non è altro che di rendere pubblico quest'annuncio, e far sì che gli elettori possano accorrere alla votazione.

Ora, che a questo fine soddisfacesse il modo tenuto nel caso presente per correggere e riparare l'incorso errore, non se ne può dubitare. Lo accertano, a senso mio, tre fatti eloquentissimi.

Il primo e principale si è che alla seconda adunanza e votazione concorsero elettori in numero maggiore di quello che concorsero alla prima.

Se notoria non fosse stata la nuova convocazione, è incredibile che ciò potesse avvenire.

La possibilità messa avanti dall'onorevole signor relatore, la possibilità, cioè, che gli elettori concorsi alla seconda vo-

tazione fossero affatto diversi da quelli che presero parte nella prima, e che questi rimanessero ignari di tutto ciò che avvenne dappoi, è una possibilità meramente metafisica, che, ripugnando, come a me pare, ad ogni ragione di probabilità, non può punto influire sul giudizio nostro; tanto più che in materia d'elezioni noi giudichiamo come giurati.

Il secondo fatto si è che i concorsi alla votazione seconda votarono per ballottaggio fra i due candidati, fra cui avrebbe dovuto fin da principio essere proclamato.

Il terzo fatto, importantissimo anch'esso, si è che niun reclamo è stato mosso da alcun elettore contro le operazioni elettorali di cui si tratta. Avete udito, o signori, come non vi sia che una protesta informale, scritta in nome di una persona che non ardisce neppure qualificarsi elettore, non spiegando altra qualità che quella di *dimorante* nel distretto elettorale, o in un comune appartenente al distretto elettorale. Gli elettori se ne stanno quieti, ed approvano col loro silenzio ciò che è stato fatto in tutto il complesso di queste operazioni.

Come è credibile che gli elettori tutti facessero, tutti si acquietassero, se veramente l'elezione fossesi fatta in modo che a loro insaputa avesse avuto luogo in alcuna parte ciò che avvenne? Non è credibile; non si può neppure attribuire ad incuranza che, per avventura, si voglia supporre in gente non troppo avveza all'esercizio dei diritti politici; poichè è da osservare come non si possa a cotesta incuranza attribuire la mancanza di proteste, giacchè il signor Sergardi aveva un competitore, pel quale, comunque rimanesse molto al disotto nel risultato generale, due delle cinque sezioni parteggiavano decisamente.

Ora, quando una lotta, una gara vi è stata, la mancanza di ogni reclamo, anche per parte degli elettori che favorivano il candidato soccombente, non si può ad altro attribuire che alla certezza e coscienza che tutti avessero dell'essere stato, se non letteralmente nel modo, bensì sostanzialmente nell'effetto osservata la legge.

Queste considerazioni a me sembra che debbano indurre la Camera nell'opinione di convalidare l'elezione, tanto più che non si tratta di una piccola maggioranza in favore dell'eletto, ma di una maggioranza assai grande, poichè più che il doppio egli ebbe di voti, tanto nella prima, che nella seconda prova; circostanza notevolissima, poichè, anche supponendo che fossero diversi gli elettori nell'una e nell'altra votazione, non permetterebbe di dubitare che la maggioranza degli elettori del collegio fosse veramente e decisamente in favore di questo che si presenta come suo deputato. Questa conclusione deve non solo far tranquilla la Camera sulla equipollenza del modo adoperato a riparazione dell'errore, ma aver peso ancora sul suo giudizio per la considerazione della certezza che ne risulta, che, annullando l'elezione, non si farebbe altro che moltiplicare, senza ragione e senza probabile diversità di risultamenti, l'incomodo degli elettori di Montalcino, i quali già due volte in quest'anno hanno avuto da eleggere il loro deputato, onde si troverebbero nella condizione di procedere ad una terza elezione, che potrebbe, come nelle antecedenti, richiedere due votazioni; cosicchè questi elettori sarebbero stati nella necessità di fare cinque o sei votazioni nel breve giro di poco più che due mesi, incomodo gravissimo da tenersi in conto sempre, molto più poi trattandosi di paesi e popoli nuovi all'esercizio di questi diritti politici, ai quali bisogna, quanto è possibile, renderlo agevole e men gravoso, se si vuole che si affezionino sempre più alle nostre libere istituzioni, anzichè vengano, come d'un onere, a infastidirsene.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

CASTELLANO, relatore. Io debbo contraddire alle ragioni allegate dall'onorevole Andreucci. Io comprendo benissimo che la Camera abbia seguitato sovente la giurisprudenza di non doversi star troppo all'osservanza delle forme, ogniquivolta dall'inosservanza delle stesse non risulti che abbia potuto nascerne un pregiudizio od una conseguenza capace d'immutare il risultamento dell'elezione; ma, dal momento che si presenta una lista di elettori iscritti, la quale somma al totale di 675, di cui soli 275 figurano nel primo squittinio e quasi altrettanti nel secondo, domando se possa dirsi metafisica la supposizione di credere che i secondi avessero potuto essere diversi dai primi. Per contrario sostengo che non possa egualmente ritenersi certa, nè matematica, e quindi legale, la credenza che si fossero presentati al secondo squittinio precisamente gli elettori che assisterono al primo.

Ma vi ha di più. Dal momento che la legge imponeva all'ufficio centrale la proclamazione del ballottaggio e che questa fu trascurata, non potrebbe forse presentarsi più facilmente il sospetto che quegli elettori, i quali non assisterono alle nuove operazioni elettorali, non avendo avuta notizia del ballottaggio, ma sibbene della proclamazione definitiva del deputato, avessero creduto perciò inutile di recarsi di nuovo al collegio? Io penso quindi che tale supposizione, invece di essere qualificata come metafisica, si potrebbe dire più che probabile, tanto più che quest'errore così ingenerato era stato fecondato dagli annunzi della stampa ufficiale e semi-ufficiale, come ho fatto osservare.

In quanto al diritto poi dirò essere evidentissimo che l'ufficio della sezione principale di un collegio elettorale non ha il potere di ritornare sulle operazioni che sonosi consumate sotto la sua presidenza e di variarle a suo talento. Ciò è contrario al testo espresso della legge, poichè l'articolo 94 della legge elettorale formalmente dice:

« Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio, l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siensi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'ufficio prima che sciolgasi l'adunanza. »

Come dunque si darebbe il diritto all'ufficio di ritornare sui suoi passi, e quasi quasi direi di riconvocare l'adunanza, la quale, sciolta che sia, non può rivivere in difformità della legge? E come si darebbe, nella specie, questo diritto, quando vediamo per colmo che la correzione del verbale attestante il primo squittinio non è avvenuta che in occasione del ballottaggio, ossia nella sede di un ballottaggio, il quale procedeva su di una base viziosa ed illegale, su cui direi quasi che non mai poteva riconoscersi la possibilità di farlo venire a legale esistenza?

Egli è per queste ragioni che debbo insistere nelle conclusioni prese unanimemente dall'ufficio IV per l'annullamento della elezione.

PRESIDENTE. Se niuno più domanda la parola, pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio IV, il quale propone che si annulli l'elezione del collegio di Montalcino nella persona dell'avvocato Tiberio Sergardi.

(Segue la prova e controprova.)

Mi vien riferito che la Camera non è in numero.

Si farà l'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà stampato sulla *Gazzetta ufficiale*.

(Si procede all'appello nominale, durante il quale entrano alcuni deputati.)

La Camera essendo di nuovo in numero, pongo un'altra volta ai voti le conclusioni del IV ufficio, per l'annullamento

della elezione del collegio di Montalcino nella persona del signor Sergardi.

(Dopo prova e controprova, la elezione è convalidata.)

BERTEA. Tengo mandato dall'VIII ufficio di riferire sopra l'elezione dell'undecimo collegio di Napoli.

Questo collegio è diviso in tre sezioni.

Gli elettori iscritti sono 578. Al primo scrutinio concorsero 208. I voti si ripartirono nel modo seguente: il signor Saliceti Aurelio ottenne voti 50, il signor Correrà Francesco Zaverio 59, il signor Iacorelli Lorenzo 55, il signor Raso Anselmo 28, il signor Cosenz Enrico 15; gli altri andarono dispersi.

Siccome nessuno dei candidati aveva ottenuta la maggioranza prescritta dalla legge, si fece luogo al ballottaggio. Al secondo scrutinio i votanti furono 254. Il signor Saliceti Aurelio ottenne voti 165, il signor Correrà Francesco Zaverio 88.

In conseguenza il signor Saliceti Aurelio fu proclamato deputato dell'undecimo collegio di Napoli. Tutte le operazioni sono regolari, non fu sporta alcuna protesta, quindi, a nome dell'VIII ufficio, vi propongo la convalidazione di quest'elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio VIII, le quali sono per l'approvazione dell'elezione del signor Saliceti Aurelio a deputato dell'undecimo collegio di Napoli.

(La Camera approva.)

Tengo egualmente mandato di riferire alla Camera sull'elezione dell'8° collegio di Napoli.

Questo collegio è diviso in due sezioni; gli elettori iscritti sommano a 505.

I votanti nel primo scrutinio furono 172, ed i voti si portarono: 61 sul conte Costa Oronzio, 48 sul signor Giuseppe Moccia, 36 sul signor Lazzaro Giuseppe; gli altri furono dispersi o dichiarati nulli.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza a termini di legge, si fece luogo al ballottaggio. Intervenero a questo 180 votanti e diedero il loro voto: 99 al conte Costa Oronzio e 80 al signor Moccia Giuseppe. Fu quindi proclamato a deputato il signor conte Costa Oronzio.

In questa elezione intervenne una leggera irregolarità, la quale fu però lontana dall'indurre l'ufficio a proporre l'annullamento.

Nella sezione principale, in occasione del ballottaggio, si trovarono quattro schede di più del numero dei votanti; cioè i votanti erano 88, e si trovarono 92 schede. L'ufficio definitivo della sezione principale diede per ragione che non si era andato troppo esattamente nel controfirmare il nome dei votanti allorquando si presentavano.

L'ufficio vostro, ritenendo come non vi sia stata osservazione nè reclamo in proposito, locchè facilmente avrebbe avuto luogo quando l'irregolarità fosse accaduta per mala fede, tanto più che non vi era grande disparità di voti fra i due concorrenti; ritenuto d'altronde che, quand'anche i quattro voti che si rinvenirono in eccedenza sui votanti si sottraessero dal conte Costa Oronzio e si portassero al signor Giuseppe Moccia, non per ciò verrebbe alterata la maggioranza, ha giudicata valida la elezione e mi ha incaricato di proporre alla Camera la convalidazione.

MASSARI. Mi permetta la Camera di far osservare che a Napoli non v'è un conte Costa Oronzio; vi è di questo nome un professore ed è il professore Oronzio Gabriele Costa.

BERTEA, relatore. Non pongo in dubbio quanto ha fatto osservare l'onorevole preopinante, ma dirò che io ho preso il titolo dall'elenco trasmessomi dalla Segreteria, e che d'altronde è quale risulta da taluno dei verbali dell'elezione. Io

credo poi che la qualificazione che ho dato nella mia elezione non possa nè dare, nè togliere il titolo al signor conte Costa Oronzio.

MASSARI. Gli è per la decisione della Camera. La Camera, convalidando l'elezione del conte Oronzio Costa, non convalida quella del professore Oronzio Costa.

CAPRIOLO. Venne detto che il conte Costa è professore: io credo che la Camera, nel convalidare questa elezione, debba fare riserva che, qualora il numero di professori ammessi alla deputazione sia compiuto nelle prime elezioni, si intenderà questa convalidazione come non avvenuta, giacchè la legge è precisa e stabilisce che, quando è compiuto il numero delle rispettive categorie, le elezioni successive sono di pien diritto nulle. Quindi parmi che sia da ritenersi che, validando questa elezione del professore Costa, la Camera fa riserva che, ove sia compiuto il numero dei professori, la elezione verrà considerata come non convalidata.

RUGGIERO. Intorno all'elezione del professore Costa credo che non debba valere la legge riguardante gl'impiegati e specialmente i professori dell'Università, poichè il professore Oronzio Gabriele Costa è professore emerito dell'Università, e non può quindi entrare nella categoria dei professori insegnanti.

BERTEA, relatore. Debbo, ad onore del vero, dichiarare che nei verbali della sezione principale per la ricognizione di tutti i voti e per la promulgazione del deputato, questa qualifica di conte non risulta data al signor Oronzio Costa, come non risulta neppure che rivesta la qualità di professore nè in attività, nè in aspettativa. Quando questa qualità venga a risultare posteriormente, s'intenderà di sua natura fatta la riserva relativa a tutti gl'impiegati, come venne sin dal principio della Sessione dichiarato.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, s'intenderà convalidata l'elezione fatta dall'8° collegio di Napoli nella persona del signor Oronzio Gabriele Costa.

(È convalidata.)

Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

**PRESENTAZIONE DI TRE PROPOSTE DI LEGGE:
1° SULLE OPERE PIE; 2° SULLA PUBBLICA SICUREZZA; 3° SUL CONTENZIOSO-AMMINISTRATIVO.**

MINGHETTI, ministro per l'interno. Quando il 13 marzo 1861 ebbi l'onore di presentare alla Camera le quattro proposte di legge sul nuovo ordinamento amministrativo del regno, annunziai alla Camera stessa che altre quattro leggi mi rimanevano a presentare: l'una sulle opere pie, la seconda sulla sicurezza pubblica, la terza sul contenzioso-amministrativo, la quarta sulle pensioni e sul passaggio degl'impiegati dal servizio governativo al servizio provinciale e regionale.

Vengo ora a sdebitarmi di queste promesse, ed ho l'onore di presentare alla Camera la legge sulle opere pie, la legge sulla pubblica sicurezza e la legge sul contenzioso-amministrativo.

Quanto alla legge sulle pensioni, io aveva già in pronto i materiali e il disegno della proposta, allorchè ebbi a conoscere come nel Ministero delle finanze s'erano fatti studi sullo stesso argomento; di che, considerando come questa materia importantissima appartenga piuttosto al dicastero delle finanze che al dicastero dell'interno, di concerto col mio onorevole collega il ministro delle finanze, gli lasciai tutti i ma-

teriali e gli studi fatti, perchè se ne valesse a formarne uno schema da presentare alla Camera.

Rimaneva quindi soltanto la parte del trapasso degl'impiegati dal servizio governativo al servizio regionale o provinciale; ma evidentemente questa parte, rimasta sola, appartiene piuttosto alle disposizioni transitorie, le quali dovranno farsi non solo su questa materia, ma su molte altre, e determineranno il modo di trapasso dalla legge passata a quella che la Camera avrà votato sul nuovo ordinamento del regno.

Mi riservo adunque di presentare questa parte, che già aveva in pronto, insieme alle altre disposizioni transitorie, quando la Camera avrà votato e portato il suo giudizio sulle leggi che ho avuto l'onore di presentare.

Con questa presentazione di leggi il mio principale compito è finito; resta che la Camera le esamini, le giudichi e deliberi.

Rispetto ai documenti che possono servire all'esame di queste leggi, io ebbi già l'onore di distribuire una statistica amministrativa del regno, che deve essere stata consegnata a ciascun deputato; dentro la settimana entrante sarà distribuito (poichè presso è il termine della stampa) anche lo specchio delle leggi che regolano le materie di competenza del Ministero degli affari interni nelle varie parti che or formano il regno d'Italia.

La stampa degli atti della Commissione legislativa, già istituita presso il Consiglio di Stato, delle sue proposte e de'suoi processi verbali sopra i punti capitali, è già molto bene avviata, e spero che non passeranno alcune settimane prima che possa essere distribuito anche essa.

Il Ministero dell'interno ha partecipato parimenti un prospetto finanziario dei comuni nelle antiche provincie per l'anno 1858. Questo è lavoro completo ed esatto. Quindi io mi sono sforzato, specialmente coll'aiuto del Ministero delle finanze, che già da gran tempo faceva queste ricerche, di raccogliere il prospetto delle condizioni finanziarie dei comuni di tutto il regno per l'anno 1860.

Questo lavoro non è del tutto completo per una serie di difficoltà grandissime che sono insorte e che io esporrò in una piccola prefazione che vi sarà messa dinanzi; ma nondimeno preferisco di pubblicarlo anche non essendo completo, perchè io credo che possa molto giovare alla discussione.

Finalmente, come ultimo documento materiale di studio, avrò l'onore di distribuire alla Camera un nuovo modello conforme al quale potrebbero presentarsi d'ora in avanti i bilanci comunali e provinciali sulla base della legge da me proposta.

Il concetto sostanziale di quel modulo è la distinzione tra il bilancio patrimoniale ed il bilancio della gestione ordinaria.

Questi sono tutti i documenti e materiali che io spero in tre settimane la Camera potrà avere sott'occhi, e non mi resta quindi altro che raccomandarle la massima sollecitudine nell'esame dei progetti di legge che da parte mia ho adempiuto alla promessa di presentare.

CRISPI. Pregherei il signor ministro dell'interno di volerli dire se ha richiesto anche alle provincie meridionali gli stati finanziari dei comuni.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io li ho richiesti: in parte li ho già, ma non tutti ancora; per esempio, per le provincie napoletane ho avuto una parte dei dati, ma non ho ancora avuto le nozioni che riguardano le sovrimposte provinciali; come per la Sicilia mi mancano ancora molte notizie, che adesso non potrei particolarizzare senza annoiare la Camera.

CRISPI. Negli archivi delle Consulte di Napoli e di Sicilia vi sono documenti che possono giovar molto.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Ho parlato del progetto finanziario del 1860.

CRISPI. Anche se ci fossero quelli degli anni anteriori potrebbero servirci di norma.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti ai signori deputati.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione di petizioni; il relatore Fabrizj è invitato alla ringhiera.

FABRIZJ, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla petizione 6809.

Con questa petizione 19 ascoltanti presso il regio tribunale di Cremona, e 13 di Lodi, anche a nome degli altri loro colleghi di Lombardia, chiedono di essere parificati nell'onorario agli applicati degli altri dicasteri amministrativi.

Altri 19 ascoltanti del regio tribunale di Bergamo colla petizione 6840 chiedono lo stesso miglioramento di sorte.

E lo stesso oggetto ha pure un'altra petizione che porta il n° 6862, segnata da 15 ascoltanti.

Gli ascoltanti presso i tribunali di Lombardia pare sommino a circa 190, compresi i soprannumerari. Nella pianta non figurano che 153. I postulanti sono 70 circa.

Disuguale è la loro condizione, perchè alcuni sono gratuiti, altri retribuiti con un semplice sussidio chiamato *adiutum*.

Questo sussidio, che ascende a lire italiane 777 77 annue, è considerato dagli esponenti come poco decoroso ed insufficiente, avuto riguardo alle incumbenze che disimpegnano presso i tribunali, e domandano quindi che venga loro assegnato un competente annuo stipendio.

La Commissione per le petizioni ha pensato che l'attuale condizione degli ascoltanti lombardi potesse per avventura meritare di essere migliorata; ma ha stimato che tale miglioramento di sorte si connettesse col riordinamento del ramo giudiziario in Lombardia.

MACCHI. Domando la parola.

FABRIZJ. La Commissione ha quindi creduto che si dovessero mandare agli archivi le surriferite petizioni, affinché formassero tema di studi, quando si venissero ad introdurre opportune riforme negli ordini giudiziari di quella parte del regno.

Tale è la conclusione della Commissione.

MACCHI. Ringrazio la Commissione e l'onorevole relatore delle cure che hanno speso intorno a queste petizioni degli ascoltanti lombardi, ch'io ebbi l'incarico di presentare. Li ringrazio della conclusione che hanno preso, riconoscendo che la condizione dei petenti debba essere migliorata. Mi sembra per altro che lo stato delle cose sia tale che questo miglioramento debba sollecitarsi. Si tratta, voi lo sapete, di un ordine d'impiegati, i quali, come dissi altra volta, non solo debbono vivere con decoro, al pari di tutti gl'impiegati dello Stato, ma debbono presentare, direi, una garanzia maggiore d'indipendenza. Sono impiegati dell'ordine giudiziario.

Si dovrebbe credere adunque che questi impiegati sieno trattati non dirò meglio, ma almeno come tutti gli altri impiegati dello Stato. Ebbene no, o signori; questi ascoltanti presso i tribunali sono trattati peggio; imperocchè, mentre tutti gli applicati negli altri rami dell'amministrazione hanno

uno stipendio di 1,200 franchi al *minimum* (ad eccezione di quelli della pubblica sicurezza, che ne hanno soltanto 1,000), questi ascoltanti, questi applicati dell'ordine giudiziario ne hanno solamente 777.

Nel disimpegno del loro ufficio essi trovansi spesso nella necessità di supplire i pretori, gli aggiunti, e talvolta persino i consiglieri. Loro accade inoltre di dover trasportarsi da un luogo all'altro, e non hanno mezzi sufficienti, e non vien loro accordata per ciò alcuna *dieta*.

Il loro ufficio è così complicato, così gravoso, che il ministro guardasigilli sentì il bisogno d'accrescerne il numero, e ad alcuni di questi che nominò in soprannumero non si dà neppure un soldo.

Ora io vorrei pregare la Camera a consentire che questa petizione sia mandata al ministro guardasigilli, e voglio credere che, se fosse presente il ministro stesso, egli non opporrebbe alcuna difficoltà ad accettarla; voglio credere ch'egli si accingerebbe a provvedere *al più presto possibile*: 1° a che questi applicati sieno tutti pagati; 2° che il loro stipendio sia pareggiato a quello degli altri applicati, cioè che abbiano almeno uno stipendio di 1,200 franchi annui.

PRESIDENTE. Il deputato Serra ha facoltà di parlare.

SERRA F. M. Gli ascoltanti presso i tribunali di Lombardia non sono nè più nè meno degli uditori presso i tribunali delle antiche provincie, in forza della nuova legge di organizzazione giudiziaria del 13 novembre 1859. Siccome in tutti i provvedimenti del Governo ed in tutte le deliberazioni della Camera, il principio regolatore, posta la parità delle condizioni, è quello dell'eguaglianza del trattamento per tutti, così io desidererei di cuore che lo Stato fosse in condizione di poter retribuire più largamente gli ascoltanti di Lombardia; ma allora sarebbe necessario di retribuire in egual misura anche gli uditori delle antiche provincie. Ora, siccome questi ultimi, in forza della legge di riorganizzazione attualmente vigente, non hanno stipendio di sorta, così non si può pretendere a favore degli ascoltanti di Lombardia un trattamento migliore di quello di cui godono, per la ragione unica che lo avevano anteriormente.

Ma, se si fosse trattato di dar loro un assegnamento in qualità di ascoltanti, la Commissione che studiò il progetto di legge di riorganizzazione giudiziaria, Commissione che era composta di magistrati e di avvocati della Lombardia e del Piemonte, e che io reputo mio sommo onore di essere stato chiamato a presiedere, quella Commissione, dico, non avrebbe mai acconsentito a che si fosse dato agli ascoltanti di Lombardia un trattamento diverso da quello che si dà agli uditori presso i tribunali delle provincie antiche. Questi si accontentano di fare il loro tirocinio senza stipendio; essi compiono le funzioni di vice-giudici, ed anche, secondo la succitata legge, possono essere applicati ai tribunali ed agli uffici che ne dipendono; essi sono esordienti nella carriera giudiziaria, come, prima di quella legge, lo erano i volontari. Gli ascoltanti di Lombardia hanno conservato l'*adiutum* di cui godevano. Fu un giusto riguardo ai diritti acquisiti; ma il riguardo si spingerebbe oltre i limiti della questione e della convenienza, qualora si aumentasse il trattamento del quale godono, perchè con ciò si renderebbe, se così si vuole, giustizia ad essi, ma si commetterebbe enorme ingiustizia a danno degli altri, non aventi grado inferiore, nè minori benemerenze.

Io quindi voterò le conclusioni prese dall'onorevole relatore perchè questa petizione sia mandata agli archivi della Camera. Una semplice trasmissione al Ministero di grazia e giustizia sarebbe inutile; fatta con raccomandazione di provvedere, metterebbe il Ministero nella necessità di accordare agli

ascoltanti della Lombardia un trattamento diverso da quello che hanno gli altri impiegati delle antiche provincie, corrispondenti ad essi perfettamente in attribuzione ed in grado.

RESTELLI. Io pregherei l'onorevole deputato Macchi a ritirare la sua proposta, tanto più che ora si sta studiando il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario in Lombardia, ed è in quella occasione che si tratterà degli ascoltanti.

Questi devono entrare nel nuovo ordinamento giudiziario che sarà comune a tutte le provincie dello Stato, ed è in quella occasione, ripeto, che si tratterà della loro posizione.

Quindi di nuovo prego l'onorevole Macchi a ritirare la sua proposta, e di lasciare che si deliberi intorno a quella della Commissione.

MACCHI. Le notizie di fatto che mi ha date il collega Restelli, veramente sono tali da aprir l'animo a qualche speranza in questi applicati, alla speranza, cioè, che nella nuova legge, che si sta facendo, la loro condizione sarà migliorata.

E per conseguenza io non voglio abusare della compiacenza della Camera insistendo più oltre.

Ma, per quanto diceva il signor consigliere Serra, gli faccio osservare che, se è giusto che gl'impiegati di Lombardia non siano trattati meglio di quelli delle antiche provincie, non mi pare che sia giusto astenerci dal trattare un po' meglio quegli impiegati, per la triste ragione che questi stanno peggio. Sarebbe invece il caso di vedere, se il ministro guardasigilli non creda opportuno, nell'interesse della giustizia, di fare che la condizione degl'impiegati delle antiche provincie sia migliorata, e non di ostinarsi a volere che sia così deplorabile quella degli applicati di Lombardia.

PRESIDENTE. La Camera è invitata a deliberare sulla proposta della Commissione, perchè le petizioni 6809, 6840 e 6862 siano mandate agli archivi.

(La Camera approva.)

FABRIZI, relatore. Petizione 6857.

Con questa petizione alcuni facchini milanesi domandano che venga soppresso il privilegio concesso *ab antiquo* ai facchini della società di Ugnano, di essere esclusivamente adoperati nell'esercizio delle dogane milanesi.

I reclamanti dicono contraria allo Statuto l'esistenza di questa compagnia privilegiata, come quella che viola l'uguaglianza in faccia alla legge ed inceppa la libertà dell'industria. Allegano inoltre che la tariffa stabilisce prezzi esagerati e fuori di proporzione coi servizi prestati, e così riesce dannosa al commercio milanese. Concludono che venga la compagnia soppressa, come già lo furono quelle di Genova e di Livorno, e che si applichino ai facchini di Milano le discipline vigenti per quelle di Torino e di Genova.

Che veramente l'esistenza di questa compagnia sia contraria allo Statuto a noi non sembra, perchè non sappiamo vedere come lo Statuto osti a che la dogana, volendo assicurarsi della puntualità nel servizio dei facchini, si valga a preferenza dell'opera di un'associazione, la quale le offre maggior garanzia di moralità e di esattezza. Solo parrebbe contrario ai più sani principii di pubblica economia che i negozianti si abbiano a valere forzatamente di certi dati facchini, anzichè di altri, e che venga perciò ad incepparsi la libera concorrenza del lavoro con danno del commercio.

Che se veramente tale è la natura dell'associazione dei facchini di Ugnano, è allora da esaminarsi se vi sia opportunità di sopprimerla e di rescindere il contratto (se pure contratto esiste, giacchè anche questo sembra contrastato) mediante un'indennità, oppure se quest'industria del facchinaggio debba rendersi del tutto libera, o se meglio convenga comporre una carovana di facchini milanesi addetti al servizio di quella

dogana, locchè implicherebbe pur sempre un privilegio, che verrebbe attribuito ad una data corporazione.

Così fu praticato a Livorno mediante forte indennità agli antichi facchini bergamaschi; la quale credo ascendesse ad una somma di 400,000 lire; nè a Genova, se male non mi appongo, è del tutto scomparsa ogni traccia di corporazione privilegiata, se non nel diritto, almeno nel fatto.

Pertanto la Commissione vostra ha creduto doversi siffatta posizione dei facchini milanesi rimandare al Ministero delle finanze, perchè, ove sia d'uopo, la prenda in esame.

Debo soggiungere che mi è stata comunicata dianzi una petizione dei facchini dell'associazione di Ugnano, i quali domandano alla Camera di non accogliere la petizione dei facchini milanesi.

Io non ho avuto tempo di esaminare questa petizione e le carte annesse, ma ciò nullostante persisto nelle conclusioni della Commissione.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Io non mi oppongo all'invio della petizione dei facchini milanesi, che anzi io sarei disposto ad appoggiarla; ma mi pare che si dovrebbe trasmettere, anzichè al ministro delle finanze, al ministro dell'agricoltura e commercio, giacchè le leggi relative alle associazioni rientrano nelle attribuzioni di quel dicastero.

Se la petizione dei facchini milanesi, che io non ebbi tempo di esaminare, tende ad ottenere di essere ammessi a lavorare liberamente nella dogana, io mi opporrei recisamente a questa loro pretesa. È impossibile che in una dogana si ammettano indistintamente tutti i facchini; bisogna che vi sia un certo numero d'uomini che abbiano qualità morali, che diano all'amministrazione pubblica delle garanzie; e non credo che in alcun paese del mondo si ammettano indistintamente tutti i facchini nelle dogane.

Se poi è pel servizio dei commercianti alla dogana di Milano, io credo che i facchini milanesi siano in diritto di chiedere che questo privilegio sia soppresso.

Quindi, se si mandasse la petizione al Ministero delle finanze, si potrebbe credere che la Camera voglia dare un qualche peso alla pretesa di essere ammessi liberamente nell'interno della dogana, mentre, rinviando la petizione al ministro d'agricoltura e commercio, si raccomanda soltanto che si faccia scomparire quello che può essersi conservato come privilegio, come eccezione al diritto comune.

Pur troppo a Genova esistono ancora tutte le compagnie privilegiate, sebbene il Governo, in altra circostanza, ne abbia già proposta la soppressione. Disgraziatamente gli eventi politici non permisero ad uno dei rami del Parlamento di occuparsene. Ma, nel chiedere la soppressione delle corporazioni privilegiate a Genova, si è conservata tuttavia la facoltà alla dogana d'impiegare chi vuole nel recinto della medesima, come a Torino, dove non vi è alcun privilegio. L'amministrazione delle strade ferrate ha pure costituito delle carovane pel servizio interno degli scali; e questo è perfettamente conforme al principio della libertà, perchè la dogana, quantunque amministrata per conto del pubblico, è una specie d'istituzione che non ha diritto comune; lo stesso dicasi di tutti gli scali delle strade ferrate.

Io proporrei quindi che questa petizione fosse rimandata al ministro d'agricoltura e commercio anzichè al ministro delle finanze.

FABRIZI, relatore. Non credo di dovermi opporre alla domanda dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè mi sembra che l'intento della Commissione sarà egualmente raggiunto, qualora questa petizione sia rinviata al ministro di agricoltura e commercio.

Quanto al dubbio che l'onorevole presidente del Consiglio manifestava intorno alla petizione dei facchini di Milano, io domanderò alla Camera il permesso di leggere la richiesta dei facchini stessi:

« I ricorrenti facchini di Milano colgono la presente occasione onde sottoporre un loro progetto alle signorie vostre, col quale, nel mentre asseconderebbero la loro domanda basata sul diritto e sull'equità, verrebbero a recare utile al Governo.

« Questo progetto consisterebbe nel dovere il commercio corrispondere le spese di facchinaggio all'amministrazione delle dogane, alla quale non incumberebbe altro obbligo di corrispondere ai facchini che assumerebbero, se non che un conveniente pagamento giornaliero; il che, se da un lato assicura i facchini di un impreteribile pagamento, dall'altro è sorgente di straordinari incassi anche all'amministrazione della dogana. »

Insomma questi facchini vorrebbero avere una paga giornaliera, da quanto appare da questa loro domanda.

PRESIDENTE. Il relatore, accettando la proposta del signor ministro, conchiude perchè la petizione 6837 sia trasmessa al ministro d'agricoltura e commercio.

(La Camera approva.)

FABRIZI, relatore. Colla petizione 6838 il Consiglio comunale e parecchi cittadini di Scigliano, provincia di Calabria Citeriore, chiedono che la strada nazionale delle Calabrie, da Carpanzano a Soveria, sia deviata per Scigliano, siccome già era stato decretato dal cessato Governo borbonico, benchè il decreto rimanesse privo d'esecuzione.

La Commissione, non dubitando che anco la proposta deviazione venga, ove sia d'uopo, presa in esame dal ministro dei lavori pubblici, insieme agli altri miglioramenti da introdursi nel sistema stradale delle provincie napolitane, propone il rinvio al signor ministro dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

6839. Con questa petizione il corpo municipale di Badolato, circondario di Catanzaro in Calabria, domanda più e diverse riforme, e tra le altre quella di render gl'impiegati rinnovabili ogni triennio; domanda altresì che i sindaci sieno eligibili dal comune, anzichè a nomina regia; che si pensi a migliorare il sistema stradale di quella provincia; che si tolga ai questori la polizia, e si attribuisca ai sindaci e giudici, ed insiste per migliorare il modo di adizione delle eredità.

Questa petizione racchiudendo più e diverse proposte di riforme, la Commissione ha creduto si debba rinviare agli archivi.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6841, il Consiglio civico di Mazara, capocircondario della provincia di Trapani, domanda di avere un tribunale di prima istanza, in conformità di quanto dispone la legge del 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

Sembra che questa questione non possa risolversi convenientemente, se non coordinandola con quanto verrà definitivamente stabilito circa il modo di formare le circoscrizioni giudiziarie del regno.

Quindi la Commissione vostra ha pensato che si dovesse questa petizione consegnare agli archivi.

CORLEO. Prego la Camera di sospendere ogni deliberazione su questa petizione, perchè alcuni deputati, tra i quali ancor io, abbiamo redatto un disegno di legge, che dopo domani sarà deposto sul tavolo della Presidenza, acciocchè nella Sicilia sieno ordinati tanti tribunali di prima istanza, quanti precisamente sono i capoluoghi di circondario, onde non vi

sia quella ragione di gelosia inutile che si è voluta destare collo stabilire che fra 17 circondari vi sieno soli otto tribunali di prima istanza; per la qual cosa vi è molto dispiacere fra diversi capoluoghi di circondario.

Se questo progetto sarà preso, come io spero, in considerazione, allora sarà luogo a rimandare quella petizione alla Commissione che dovrà esaminare il progetto; in caso diverso, si risolverà poi a chi debbasi rimettere questa petizione.

FABRIZI, relatore. A me sembra che l'invio agli archivi non nocca all'intento dell'onorevole preopinante; quindi persisto nelle conclusioni della Commissione.

CORLEO. Io pregherei di sospendere la deliberazione.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

Io mi associo alla preghiera dell'onorevole Corleo, perchè la Camera sospenda di deliberare su questa petizione.

Ho sottoscritto anch'io la proposta di legge della quale parlava testè l'onorevole Corleo, cui pregheremo la Camera voglia votare d'urgenza. Ora mi pare che l'invio di questa petizione agli archivi pregiudichi a questo sistema d'urgenza; perciò insisto perchè la Camera voglia sospendere di deliberare su di essa.

CAPRIOLO. Io credo che non si possa sospendere la deliberazione della Camera ora che la petizione fu riferita; nè vedo come da questo possa venir danno al progetto di cui parlano gli onorevoli preopinanti. Allorquando questo sia presentato, se gli onorevoli preopinanti credono utile che la Commissione abbia sott'occhio questa petizione, non hanno che a farne domanda, e la petizione sarà tratta dagli archivi e consegnata alla Commissione stessa.

Io tengo pertanto che la petizione possa, senza pregiudizio della questione, essere mandata agli archivi.

CORLEO. Dopo queste spiegazioni, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, la petizione in discorso sarà inviata agli archivi.

(La Camera approva.)

FABRIZI, relatore. 6842. Perelli Antonio, medico-chirurgo nel 1818, fu nominato chirurgo nel terzo battaglione dei militi provinciali di Capitanata, organizzati dal generale Pepe, che nel 1821 fu mobilizzato; ora domanda di essere reintegrato nell'impiego. Questi battaglioni sembrano equiparabili ai nostri battaglioni di guardia nazionale mobilizzati, e quindi non pare attendibile la domanda.

La Commissione propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

6843. Francesco Bellagambi, Angelo Romei e Stefano Fioretti, di Firenze, domandano venga costruito un ospizio di ricovero per tutti gli artisti che, resi inabili ad esercitare l'arte loro, chiedano di esservi ammessi. Il ricovero sarebbe fondato col prodotto che si ricaverebbe, qualora gl'impresari d'ogni specie di spettacoli teatrali in Italia fossero tenuti per legge a rilasciare a beneficio dello stabilimento l'ammontare per ogni rappresentazione di un biglietto d'entrata. Sarebbe più conveniente e giusto che a questo fine si formasse tra gli artisti una vera associazione, anzichè imporre per legge un tale aggravio agl'impresari.

La Commissione propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

6844. Con questa petizione varii ufficiali dell'esercito meridionale, i quali, dopo essersi dimessi, credevano aver diritto all'intera indennità di sei mesi di stipendio, a forma del regio decreto dell'11 novembre 1860, reclamano contro l'erronea applicazione di quel decreto a loro carico, per cui quell'indennità venne ridotta a soli tre mesi. Da una nota che

sta in calce al reclamo parrebbe che questa riduzione si volesse giustificare dall'autorità che accettava le offerte dimissioni, fondandosi sulla distinzione che pur conveniva fare tra gli ufficiali brevettati e i non brevettati.

Darò lettura alla Camera di questa nota:

« Nel firmarsi i varii ufficiali sonosene trovati alcuni fin della prima spedizione senza brevetto, e perciò ridotti a mesi tre. Tanto è lungi che la distinzione intrusa tra i brevettati e senza brevetto costituisca norma certa di merito e di regolarità! »

Il reclamo non è accompagnato da documenti giustificativi, e atti a chiarire la questione.

La vostra Commissione per le petizioni, in mancanza di opportuni schiarimenti, ha dubitato che i reclamanti non avessero per anco sperimentato il giudizio della Commissione di scrutinio per l'esercito meridionale, e opina che a quella debbano rivolgersi.

Quindi la vostra Commissione ha creduto dover proporre l'ordine del giorno, riservando l'ulteriore esame del presentato reclamo quando venga rinnovato.

(La Camera approva.)

6843. L'avvocato Antonio Rossi, di Bergamo, propone varie riforme, senza bene svolgerne i motivi; quali sarebbero: la pubblicità nell'istruzione e discussione delle cause civili; 2° la facoltà di scegliere un difensore affatto indipendente dall'autorità incaricata di pronunciare il giudizio; 3° la cessazione del ritardo nel pagamento degli stipendi agl'impiegati; per ultimo la riorganizzazione del notariato e del personale degl'impiegati del censo lombardo (ex-commissari distrettuali).

La vostra Commissione vi propone sia questa petizione deposta negli archivi.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6846 i sostituiti procuratori di Genova domandano di essere equiparati ai procuratori per il diritto elettorale.

L'articolo 3, paragrafo 8, della legge elettorale, pubblicata il 17 dicembre 1860, ammette all'elettorato, indipendentemente da ogni censo, i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello, ecc. I postulanti domandano venga quel paragrafo riformato così:

« I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, ed i loro rispettivi sostituiti. »

Alla nostra Commissione non sembrò conveniente d'introdurre nella legge organica questa parziale modificazione. Quindi vi propone il rinvio agli archivi della petizione medesima per quando si riveda la legge elettorale ora vigente.

(La Camera approva.)

CONFORTI, relatore. Petizione 6827.

Con questa petizione Silvegna Angelo, di Forlì, già segretario d'intendenza, si duole che dal Governo del dittatore Farini fu dispensato dall'ufficio ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione, la quale fu stabilita a poco più di lire 300 annuali. Egli dice che questa pensione non è sufficiente a soddisfare le prime necessità della vita; e per conseguenza prega il Parlamento che gliela voglia aumentare.

È giurisprudenza della Camera che gl'impiegati, quando credono che loro sia stata fatta ingiustizia, debbano prima rivolgersi al Ministero; e, ove questo non la ripari, allora sia il caso di rivolgersi al Parlamento. Dalla petizione non risulta che il Silvegna siasi rivolto al Ministero.

Per queste ragioni la Commissione è stata d'avviso che si debba passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6828. Alcuni cittadini di Gubbio, provincia dell'Umbria, si fanno con questa petizione a domandare al Parlamento che il monastero delle Clarisse, il quale è destinato all'educazione delle fanciulle, non debba venire annoverato tra quelli che sono soppressi per la legge che quivi fu promulgata.

La Commissione ha considerato che, se vi è qualche diritto per sostenere che quel monastero non debba essere soppresso, gl'interessati possono rivolgersi ai tribunali; se poi si vuole ottenere in via di grazia un'eccezione alla legge, questo non si può fare dal Parlamento.

Per conseguenza la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6829. Con questa petizione il signor Giorgioni Mariano, di Ravenna, invita la Camera a promuovere una disposizione legislativa, che esoneri i figli unici dal concorrere alla leva, e chiede che sia esentato il figlio suo compreso in quella della classe 1840, ed assegnato nella seconda categoria.

Si tratta dunque di una legge nuova che si domanda. La nostra Commissione è stata d'avviso che questa petizione si mandi agli archivi, affinché, nell'ipotesi che si presenti un progetto di legge, sia dall'iniziativa parlamentare, sia dal Ministero, si possano tener d'occhio le ragioni esposte in questa petizione.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Mi duole di dover oppormi alle conclusioni della Commissione; ma, signori, se badate alle difficoltà che s'incontrano nell'applicare la legge sulla leva in paesi non ancora avvezzi alla medesima, come è appunto il paese donde viene questa petizione, riconoscerete facilmente essere necessario il non togliere autorità a questa legge.

Ora, se la Camera, non dico si facesse a dare un voto favorevole alla petizione, ma non la respingesse assolutamente, verrebbe a scemare in qualche modo autorità alla legge stessa, epperò ne renderebbe ancora più difficile l'esecuzione.

Badino, o signori, che dovremo fra poco applicarla nell'isola di Sicilia, dove mai si è fatta leva, e dove perciò conviene che la legge abbia la maggior autorità possibile; converrebbe quasi che il Parlamento le desse una nuova sanzione se fosse possibile. Laonde io credo che il rimandare questa petizione agli archivi non sia opportuno. D'altronde, o signori, noi siamo in condizioni in cui evidentemente non si può pensare ad esonerare altre classi di cittadini dal servizio militare. Forse tempo verrà che questa maggior larghezza potrà praticarsi, ma noi ora ne siamo ancora assai lontani.

Quindi io spero che, quando la Commissione prenda anche essa in considerazione queste osservazioni, si farà forse a modificare le sue conclusioni, e non si opporrà a che la Camera passi all'ordine del giorno intorno alla domanda del petente ravennate.

CONFORTI, relatore. Onorevoli signori, io debbo sinceramente confessare che la Commissione delle petizioni non sospettò menomamente che questa conclusione innocentissima potesse fare sinistra impressione all'onorevole presidente del Consiglio.

In verità si trattava di mandarla agli archivi, ossia mandarla tra la polvere (*Siride*), per dissepellirla quando si presentasse un progetto di legge relativo alla leva. Ma, se il presidente del Consiglio crede che l'invio di questa petizione all'archivio possa nuocere alla severa applicazione della legge,

accetto l'emendamento e propongo in nome della Commissione si passi all'ordine del giorno.

(La Camera delibera per l'ordine del giorno.)

Viene la petizione 6852, di Baldini Domenico, di Ravenna.

Siccome questa petizione si riscontra compiutamente colla precedente, la Commissione delle petizioni fu d'avviso che si mandasse all'archivio; se il presidente del Consiglio insiste che si passi all'ordine del giorno per gli stessi motivi addotti per la petizione precedente, io non trovo alcuna difficoltà che si passi all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6853.

Questa petizione è di D. Federico Giordani, duca di Cratino.

Egli espone che nel 13 maggio 1848, giorno in cui avvenne la tremenda catastrofe nella capitale dell'ex-reame di Napoli, ebbe una perdita di circa 16 mila ducati.

Esponde che il Governo d'allora istituì una Commissione per estimare i danni e ristorarli; ma i danni vennero pagati unicamente ai forestieri, non già ai cittadini.

Esponde di più che, dopo il 13 maggio, affine di risparmio, atteso la sofferta perdita, andò a fermare la dimora nel suo proprio paese, e che il già intendente Lopane gli fece le maggiori premure, affinché accettasse la carica di sindaco, che, dopo reiterate istanze, accettò.

Che quindi l'intendente Lopane lo invitò più volte a firmare un indirizzo al re per l'abolizione della Costituzione. Il ricorrente si rifiutò costantemente ad un'opera così indegna.

Questa opposizione gli valse la perdita della carica e della libertà. Infatti venne imprigionato, e dopo qualche mese restituito in libertà, ma astretto al confine, mercè lo sborso di oltre ducati settecento al famoso commissario Campagna.

Dice sommare i danni sofferti ad oltre ducati settanta mila.

Ora egli si rivolge alla Camera affinché dichiari responsabili tutti i ministri nominati dopo il 13 maggio dal defunto Ferdinando II. (*Movimento*)

La Commissione delle petizioni opina che la Camera non dichiari i diritti giuridici dei cittadini. Questa dichiarazione spetta ai tribunali, a cui si può dirigere il ricorrente, e però conchiude che si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Viene la petizione 6855, di un certo Chelli cavaliere Giovanni canonico, di Grosseto, il quale vorrebbe che la Camera emendasse la legge elettorale, e che i preti fossero sempre elettori ed eleggibili.

È avviso della Commissione, purchè non faccia sinistra impressione sull'animo del presidente del Consiglio, che questa petizione si mandi all'archivio.

(La Camera approva.)

Petizione 6856, del signor Borroni dottor Luigi. Egli desidera che il Parlamento, allorchando discuterà la legge amministrativa, abbia in considerazione il suo opuscolo: *Sull'autonomia amministrativa dei singoli Stati d'Italia*.

La Commissione non ha trovato alcuna difficoltà (*Si ride*) a che questa petizione sia mandata all'archivio, acciocchè, quando saranno discusse le leggi Minghetti, si abbia riguardo all'opuscolo del dottore Borroni.

(La Camera approva.)

Riferirò ora sulla petizione 6861, la quale è firmata da 8554 cittadini italiani, e poi un'altra identica petizione, numero 6888, firmata da altri 554 cittadini di varie provincie. Questa petizione riguarda Roma. Se la Camera crede che debba leggerla.....

Voci. No! no! è questione ben nota!

CONFORTI, relatore. Dirò che le molte migliaia di cittadini che hanno firmato la sopra menzionata petizione si volgono alla Camera; dicono che Roma appartiene all'Italia, e che i Francesi dovrebbero andar via! (*ilarità*)

Essi hanno mandato all'imperatore Napoleone III un indirizzo, nel quale espongono le gravi ragioni che dovrebbero indurlo ad ordinare che i soldati francesi vadano via da Roma. Ora si rivolgono al Parlamento, affinché colla sua influenza rafforzi quell'indirizzo presso l'imperatore Napoleone III.

Ultimamente ebbe luogo nella Camera una lunga discussione intorno alla questione di Roma; tutti i deputati, e lo stesso presidente del Consiglio, furono d'accordo che Roma dev'essere la capitale d'Italia. Il presidente del Consiglio ragionò ampiamente intorno ai modi che bisogna tenere a Roma; non dissimulò le difficoltà che si debbono superare per riuscirvi; ma, ripeto, disse recisamente ed apertamente che a Roma bisogna andare. I mezzi pei quali bisogna andare a Roma sono un po' difficili; ma in fin dei conti bisognerà andarci.

Ora io aggiungerò che le ragioni le quali spingono a Roma, si sono fatte più potenti, perocchè Roma è divenuta il quartier generale di tutti i nostri nemici, la stanza dell'ex-re di Napoli e de' suoi partigiani, il centro di tutte le congiure e di quelle infernali cospirazioni che riempiono di terrore e di sangue l'Italia meridionale. (*Bravo!*)

Non potendo il Parlamento avere relazioni dirette con l'Imperatore de' Francesi, la Commissione ha opinato che questa petizione si debba inviare al Ministero, affinché, ai tanti argomenti, aggiunga anche questo, per affrettare il giorno in cui Roma sia la capitale del regno italiano.

MASSARI. Parmi che, fin da quando ebbe luogo la discussione sulle interpellanze del deputato Audinot, l'onorevole presidente del Consiglio dichiarasse di accettare il rinvio di questa petizione.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Rinnovo la dichiarazione che non mi oppongo a questa proposta.

MACCHI. Ad avvalorare sempre più il voto di tanti cittadini italiani che firmarono la petizione di cui si tratta, dichiarato alla Camera che mi pervennero, nel frattempo, almeno altre 20000 firme; cosicchè, se il Governo crede di farsi forte del voto di questi cittadini per raggiungere lo scopo del nostro e del suo proprio programma, questa dovrebbe essere anche per lui una buona notizia.

PRESIDENTE. Allora la petizione 6861 sarà trasmessa al Ministero.

(La Camera approva.)

Essendovi una legge d'urgenza, sospenderemo la relazione delle petizioni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ AI CARABINIERI RIAMMESSI DI CUMULARE LA PAGA DI ATTIVITÀ E DI RIPOSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe lo svolgimento del progetto di legge proposto dal signor Mirabelli; ma sento che l'onorevole proponente consente a che si discuta prima la legge intorno ai carabinieri reali.

MIRABELLI. Acconsento.

PRESIDENTE. Do lettura del progetto di legge proposto dal Ministero, che autorizza i carabinieri reali giubilati, che rientreranno in servizio, a cumulare la pensione alla paga di attività.

« Art. 1. I sotto-ufficiali, vice-brigadieri e comuni, i quali prestarono servizio nel corpo dei Carabinieri Reali, potranno esservi riammessi per una nuova ferma d'anni due, se non ne furono congedati per ragione di riforma.

« Art. 2. A tal uopo, e per questo solo caso, è provvisoriamente derogato all'articolo 155 della legge sul reclutamento 20 marzo 1854.

« Art. 3. Qualora gli individui suddetti fossero già stati provvisti di pensione di ritiro, potranno cumulare siffatta pensione alla paga d'attività, cui darà loro diritto l'ottenuta riammissione, conseguibile sempre quando siano riconosciuti tuttora idonei al servizio nell'arma.

« Art. 4. Questa disposizione è pure applicabile ai sotto-ufficiali e gregari provenienti dalla gendarmeria lombarda. »

Il progetto venne modificato dalla Commissione nel modo seguente :

« Art. 1. I sotto-ufficiali, vice-brigadieri e comuni, i quali prestarono servizio nel corpo dei Carabinieri Reali delle antiche provincie, possono esservi riammessi per una nuova ferma, non minore di anni due, quand'abbiano tuttavia la idoneità richiesta.

« Questa facoltà cessa collo spirare dell'anno corrente.

« Art. 2. Qualora gl'individui suddetti fossero stati provvisti di pensione di ritiro, possono cumulare siffatta pensione alla paga di attività.

« Art. 3. A tale uopo, e per questo solo caso, è derogato all'articolo 155 della legge sul reclutamento 20 marzo 1854, ed agli articoli 1, 5 e 8 della legge 14 maggio 1851.

« Art. 4. Questa disposizione è pure applicabile ai sotto-ufficiali e gregari provenienti dalla gendarmeria delle altre provincie d'Italia. »

Domando al Ministero se accetta le modificazioni della Commissione.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Crispi.

CRISPI. Mi rincresce non veder presente il ministro della guerra per la discussione di questo progetto di legge.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Sta per arrivare.

CRISPI. Quando il 17 del mese fu presentata alla Camera questo progetto di legge, non mi opposi alla domanda d'urgenza fatta dal Ministero. Al contrario mi associi col pensiero all'adozione d'una misura ch'io riputava d'una grande necessità, avuto riguardo alle condizioni morali delle provincie meridionali della Penisola; ma posteriormente ho mutato avviso; ho dovuto per lo meno esitare sull'urgenza di questo provvedimento dopo le notizie giunte dalla Sicilia, dove, in conseguenza d'alcune misure prese dal Governo, è a credere che non ci sia molto bisogno di carabinieri reali in quell'isola!

È bene che la Camera sappia quello che il Governo ha disposto per il corpo dei carabinieri che colà esisteva ed al quale il ministro dell'interno, allorchè avvennero le interpellanze sull'amministrazione delle provincie meridionali, fece il maggiore elogio.

In Sicilia il Dittatore aveva decretato il 14 luglio 1860 l'istituzione d'un corpo di carabinieri. Per la formazione di questo corpo furono adottati i decreti ed i regolamenti in vigore nelle antiche provincie del regno. Fu anche pregato il Governo di Torino a mandarci uffiziali, sott'uffiziali e soldati che avessero servito in quell'arma, e ce ne furono mandati. Furono infine chiamati a far parte di quel corpo uffiziali, sot-

t'uffiziali e soldati che avevano servito nella stessa arma in Roma sino al 1849.

Con questi elementi fu costituito il corpo, il quale, se mal non mi appongo, negli ultimi giorni del Governo dittatoriale in Palermo consisteva d'un battaglione di circa 490 soldati, ed in Messina d'un altro di circa 380. Se il Governo lo avesse voluto, quel corpo avrebbe anche potuto aumentarsi; ma, da una disposizione recentemente emessa, risulta che il Governo nol volle. Esso anzi ha fatto di più: il 20 aprile lo ha sciolto.

Dunque io dico: a che decretare che siano richiamati in servizio sott'ufficiali, brigadieri e soldati che appartennero nel continente all'arma dei carabinieri, e che ora godono di una pensione in ritiro, mentre se ne mandano via quelli delle provincie siciliane? Per qual motivo andremo a fare una eccezione alle leggi esistenti? Se vi è il bisogno di aumentare il corpo dei carabinieri, avrebbero potuto restare i 900, i quali servivano regolarmente nell'isola mia natale; se questo bisogno non vi è, allora manca il motivo della legge sottoposta al vostro giudizio. Il Governo poteva valersi dei carabinieri già organizzati, i quali resero servizi importanti, non solo ai tempi della dittatura, ma anche al tempo della luogotenenza.

Parecchi tra gli onorevoli deputati, che in dicembre erano in Sicilia e vi governavano, conoscono meglio di me quei carabinieri, giacchè se ne servirono, mandandoli in colonne mobili nelle provincie, dove resero tutti i servizi che furono necessari per rimettervi la sicurezza pubblica e per riscuotervi le imposte.

Ciò posto, io trovo una contraddizione nelle misure del Governo; o per lo meno trovo necessario che esso ci spieghi quali siano le ragioni che abbiano fatto sciogliere quel corpo di carabinieri che serviva così bene, mentre ci domanda una legge per l'aumento degl'individui della stessa arma.

Senza una spiegazione che valga, io non mi sento niente propenso a votare la nuova legge.

CUGIA. Siccome io non vedo presente l'onorevole ministro della guerra, io che sono in caso di dare qualche spiegazione all'onorevole Crispi, mi vi accingo.

Quando si procedette all'organizzazione generale dei carabinieri per tutto il regno d'Italia, vennero fatte 13 legioni effettive ed una di allievi.

La Camera sa che il servizio dei carabinieri è assai delicato e che è necessario che negli individui, che ne fanno parte, concorrano tutte le condizioni volute per ben disimpegnarlo.

È vero che in Sicilia vi era già un corpo di carabinieri, come ve ne esisteva uno nel regno di Napoli organizzato anche nel tempo del governo dittatoriale; il Governo prese questo provvedimento, incaricò il generale Arnulfi di organizzare la legione dei carabinieri nel regno di Napoli, prendendo tutti gli elementi, che a tal uopo avrebbe stimati idonei, e fra quelli che già appartenevano all'esercito meridionale, e fra quelli che appartenevano al corpo degli antichi carabinieri del reame di Napoli.

Lo stesso venne fatto in Sicilia: fu mandato un nucleo di carabinieri di Sardegna ed anche di terraferma, ed al generale Serpi fu affidata l'organizzazione della legione che colà doveva fare il servizio.

Dunque esisteva questo corpo dei carabinieri in Sicilia, che era un corpo speciale, il quale sono lieto di poter dire che ha reso dei buoni servigi, ma non faceva parte dell'insieme dell'organizzazione generale dei carabinieri dello Stato. Non

fu dato l'ordine di scioglierli, ma bensì di riorganizzare questi carabinieri nel senso da me indicato.

In quanto agli ufficiali, sono stati chiamati a Torino e saranno esaminati dalla Commissione di scrutinio ed anche dai comandanti di quell'arma, e tutti quelli che soddisferanno alle condizioni necessarie per fare dei buoni ufficiali, saranno ritenuti nel corpo dei carabinieri, come lo furono a Napoli.

In quanto ai soldati, oggi stesso è arrivato un rapporto del comandante dei carabinieri di Sicilia, il quale dice che si è recato a Messina onde riorganizzare questi corpi nel senso dei decreti reali, vale a dire di prendere in essi tutti gli elementi che fossero atti a far parte della legione dei carabinieri di Sicilia, e definitivamente metterli in questo corpo.

Egli si lamenta veramente che fra tutti questi 400 o 300, non molti abbiano voluto far parte del nuovo corpo dei carabinieri; egli soggiunge che solamente 30 hanno domandato di essere restituiti nel corpo, mentre gli altri hanno chiesto il congedo.

Spera però il generale Serpi che una nuova disposizione data dal Ministero, rispetto alla Sicilia, sia valevole a richiamare poi sotto le armi in gran parte questi carabinieri che già appartenevano a questo corpo speciale. Il Governo ha autorizzato il generale Serpi ad aprire un reclutamento di carabinieri in Sicilia, dietro le considerazioni da quest'ultimo fatte, che molti Siciliani desideravano di far parte di tal corpo. Perciò egli crede che questi individui, i quali adesso non hanno voluto far parte del corpo dei carabinieri regolari come si stabilisce attualmente, dopo alcuni giorni, vedendo i vantaggi che si accordano, scorgendo che in fin dei conti si troveranno in eccellente condizione, saranno per presentarsi poi spontaneamente ad arrolarsi di nuovo.

Ma, come dico, questo corpo non è stato sciolto; non è stato detto a questi militari: andate tutti a casa; no, il comandante dei carabinieri è andato dove la sede di questo corpo esisteva, in Palermo e poi a Messina, ed ha detto: tutti quelli che desiderano far parte della legione dei carabinieri di Sicilia, vengano pure, io li esaminerò, e se riempiranno le condizioni volute per ben disimpegnare il servizio, saranno ammessi.

Sgraziatamente, come dico, non molti di questi voltero assoggettarsi a questa prescrizione, la quale, del resto, è anche nell'interesse stesso della Sicilia, perchè uno dei grandi bisogni del paese è quello di avere buoni carabinieri. Siccome non è solamente in Sicilia che questi mancano, ma altresì in tutto lo Stato, questa legge è stata fatta appunto perchè chiamando i vecchi carabinieri per mezzo di vantaggi, che loro si fanno, mettendoli nelle città dove meno si richiede che vi sia un servizio attivo, ma forse è d'uopo che vi siano dei carabinieri che sappiano perfettamente il loro mestiere, si possano i più giovani ed i più vigorosi mandare nelle provincie dove è più necessaria l'opera loro, e si possa in tal guisa disimpegnare quel servizio così importante e così ampiamente richiesto da tutte le parti dello Stato.

Spero che queste spiegazioni soddisferanno, in parte almeno, l'onorevole Crispi, relativamente alle sue interpellanze.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola.

CRISPI. Son lieto degli elogi fatti dall'onorevole generale Cugia ai carabinieri di Sicilia. Ma mi permetta che io gli dia a conoscere qualche circostanza che forse i suoi subordinati non hanno fatto giungere fino alle sue orecchie.

Si è fatto per i carabinieri, come si fece per l'esercito meridionale. Ma per questo almeno esisteva un pretesto, c'era la questione politica. Per i carabinieri la cosa andava altri-

menti, essendo essi destinati alla sicurezza pubblica, e non alla guerra.

Il generale Serpi si è presentato alla caserma ed ha detto, a un di presso, a quei signori: volete servire? Se volete servire, resterete; se non volete servire, vi darò un premio.

Il carabiniere si è preso il premio, ed è andato via. Ora facilmente tornerà ad impegnarsi. . .

CUGIA. Domando la parola.

CRISPI. . . . come se ne promette l'onorevole signor Cugia. Quindi non abbiamo in tutto ciò che l'antica organizzazione di meno ed una spesa di più. All'incontro, se il signor Serpi, invece di domandare il permesso a quei carabinieri, i quali si erano impegnati per una ferma di sei anni, avesse detto: voi siete obbligati a servire lo Stato per sei anni, io vi aggrego alla mia legione, vi educo, fo di voi quei buoni carabinieri di cui c'è bisogno, allora avremmo risparmiata la spesa inutilmente fatta, ed avremmo avuto un numero maggiore di soldati in un'arma, della quale si sente tanta necessità.

Ma farò osservare anche un'altra circostanza. Il generale Serpi ha sinanche messo all'asta pubblica il casermaggio e gli uniformi trovati nel quartiere del disciolto corpo. Ma, Dio mio! nel casermaggio e negli uniformi non vedo ci possa essere il colore della *meridionalità*. Quel casermaggio e quegli uniformi potevano servire per i nuovi carabinieri.

Per me, mi si permetta il dirlo, il vero motivo della presa decisione è stato quello di non lasciar sussistere più alcun segno del governo dittatoriale.

CUGIA. Non credo che il generale Serpi abbia agito in questo modo, per i motivi accennati dal deputato Crispi. Il generale Serpi sta organizzando la sua legione secondo gli ordini ricevuti, e che sono generali per tutto lo Stato, e non ispeciali per la Sicilia.

In quanto poi al premio, dirò che nella lettera del generale Serpi, giunta questa mattina, dove si davano gli schiarimenti che ho avuto l'onore di comunicare alla Camera, ci era anche l'avvertenza che questi carabinieri erano molto di cattivo umore, appunto perchè non si erano loro accordati i sei mesi di paga che vennero dati ai soldati dell'esercito meridionale. Perciò la questione della spesa non mi pare che possa venire in campo, perchè essi reclamano questo premio. . . .

CRISPI. Ci hanno dato meno di sei mesi di soldo, ma ci hanno dato un premio.

CUGIA. In quanto poi agli uomini, soggiungerò che non a tutti è dato di poter fare il carabiniere; bisogna che sappiano leggere e scrivere; bisogna che abbiano quelle certe cognizioni che sono necessarie per adempiere anche, in certe circostanze, l'ufficio d'un ufficiale di polizia giudiziaria. . . .

Voci. È vero!

CUGIA. . . . dunque tutti quelli che si trovavano in quel corpo non potevano disimpegnare tale servizio; ed era difficile, colla necessità che si ha di carabinieri, di poter aprire una scuola onde debitamente ammaestrare questi individui. Quelli di essi che vogliono entrare nel corpo dei carabinieri, secondo il nuovo sistema, si presentino, saranno esaminati, e, se sono capaci, verranno ammessi; gli altri se ne andranno ed avranno un piccolo compenso.

CRISPI. I carabinieri stati mandati a casa avevano tutti i requisiti voluti dalla legge, ed ai quali il generale Cugia accenna.

FANTI, ministro per la guerra. Gli ordini che si sono dati sono precisamente quelli di cui parlò l'onorevole Cugia. Si è detto: quelli che vorranno rimanere, dovranno assogget-

tarsi alle condizioni prescritte per tutti gli altri carabinieri dello Stato; quelli che non vorranno restare, saranno congedati.

In quanto poi al casermaggio, io non potrei dir altro se non che i contratti stati fatti con ordine ed autorizzazione del prodttatore Mordini furono tutti riconosciuti; poichè, in fin dei conti, gli uniformi erano secondo il nostro modello, anzi fatti in Torino stesso.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io non mi soffermerò a richiedere quali motivi abbiano indotto il Ministero a congedare molti, o moltissimi dei carabinieri di Sicilia; io entrerò piuttosto senza proemii a discutere in merito la proposta legge.

Lo scopo di essa è evidentemente utile, come non ammette contestazione l'importanza del servizio cui sono chiamati i carabinieri.

Ma alla prima lettura di questo schema di legge osservai ch'eravi un vuoto da riempire.

Feci a me stesso due quesiti: 1° Ai sotto uffiziali, vice-brigadieri, comuni, già collocati a riposo, e che in forza di questa legge saranno riammessi in attività di servizio per la ferma di due anni, sarà preclusa la via alle promozioni ove se ne rendessero meritevoli? 2° Conseguendo essi una promozione, continuerà a loro favore la cumulazione della pensione di ritiro e dello stipendio di attività?

Rapporto al primo quesito, io credo che sia ingiusto e nocivo il precludere ad essi la carriera; e potrei affermare che non sia nelle intenzioni del signor ministro della guerra; avvegnachè con una somigliante disposizione non potrebbe allora conseguire lo scopo che si propone, quello cioè di far rinascere il desiderio di riprendere il servizio attivo ai molti sotto-uffiziali e vice-brigadieri, che fruiscono pensione di ritiro, e che tuttora potrebbero rendere allo Stato utili servizi.

Rapporto al secondo, non parmi egualmente giusto che si ammetta la cumulazione della pensione di ritiro con la paga di attività, ove si consegua da essi il grado di uffiziale.

I vantaggi che avrebbero conseguito con questa promozione dimostrano la circostanza di questa cumulazione di pensione e di paga, quale cumulazione altronde sarebbe incomportevole sotto ogni rapporto.

Mi riservo perciò di proporre un'aggiunta all'art. 2 quando questo verrà in discussione.

FANTI, ministro per la guerra. Risponderò in due parole. Se un maresciallo d'alloggio è promosso ad uffiziale, è naturale che rimane uffiziale; e se si ritira dopo due anni di grado, secondo la legge avrà diritto alla pensione di sottotenente.

Non vi può essere difficoltà al riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole La Farina ha facoltà di parlare.

LA FARINA. Aveva domandato di parlare semplicemente sull'incidente che si era sollevato pei carabinieri di Sicilia.

Se la Camera crede che sia esaurito, non dirò altro; accennerò soltanto che una delle ragioni per cui molti carabinieri domandarono il loro congedo, si è perchè essi avevano una paga maggiore di quella che è stata sostituita, e della quale erano malcontenti.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione generale sia esaurita; e quindi, se altri non domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Darò lettura dell'articolo 1°, proposto dalla Commissione, stantechè il Ministero accetta la redazione della Commissione:

« Art. 1. I sotto-uffiziali, vice-brigadieri e comuni, i quali

prestarono servizio nel corpo dei carabinieri reali delle antiche provincie, possono esservi riammessi per una nuova ferma, non minore di anni due, quand'abbiano tuttavia la idoneità richiesta.

Questa facoltà cessa collo spirare dell'anno corrente. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Qualora gl'individui suddetti fossero stati provvisti di pensione di ritiro, possono cumulare siffatta pensione alla paga di attività. »

SALARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALARIS. A questo articolo io credo necessario di fare quest'aggiunta: « Sempre quando rimanga nello stesso grado. »

Io credo che il signor ministro della guerra non avrà difficoltà d'accettare questa proposta, poichè non può sfuggire alla di lui saviezza, che un sotto-uffiziale con la promozione e, di cui parlo nella mia proposta, ha conseguito il diritto dopo due anni di grado di aver la pensione di ritiro dovuta all'ultimo grado, cioè a quello d'uffiziale, senza tener conto di molti altri vantaggi che mi dispenso di enumerare, perchè troppo manifesti.

FANTI, ministro della guerra. Quest'aggiunta si può accettare, perchè tale è l'idea del Governo.

PRESIDENTE. Formoli la sua proposta.

FANTI, ministro della guerra. Converrebbe però dire quando non siano promossi uffiziali, e non parlare solo di gradi in genere, perchè un vice-brigadiere potrebbe essere promosso brigadiere, ed in tal caso non sarebbe giusto togliergli la pensione di ritiro nel caso di quella promozione.

SALARIS. Accosento alla modificazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris propone di aggiungere all'articolo 2 le seguenti parole: *sempre quando non siano promossi al grado di uffiziale.* Dimodochè l'articolo sarebbe così concepito:

« Art. 2. Qualora gl'individui suddetti fossero stati provvisti di pensione di ritiro, possono cumulare siffatta pensione alla paga di attività, sempre quando non siano promossi al grado di uffiziale. »

PANTALEONI, relatore. Vorrei una spiegazione su questo emendamento.

L'onorevole signor Salaris dice che deve cessare la pensione di ritiro a quelli che fossero promossi al grado di uffiziale. Pare che egli voglia che questi individui, venendo promossi alla paga di uffiziali, debbano perdere la pensione di ritiro che avevano prima.

PRESIDENTE. Precisamente.

PANTALEONI, relatore. Allora non so comprendere il perchè un brigadiere, essendosi distinto ed essendo promosso appunto per questi nuovi servizi alla paga di uffiziale, non debba più godere della pensione di ritiro di cui godeva già per i servizi resi antecedentemente. Potrebbe succedere che la promozione, invece di essere un aumento, fosse una diminuzione di soldo, e perciò una diminuzione di grado, almeno nel senso della paga, e che quindi il servizio reso allo Stato dal promosso, invece di essere remunerato con un soldo maggiore, fosse retribuito dalla legge con una diminuzione di questo.

MASSA. Per esprimere chiaramente il concetto dell'onorevole Salaris, si dovrebbe dire in questo emendamento che il cumulo previsto dall'articolo 2 si mantiene sino a che colla promozione quest'uffiziale o sotto-uffiziale non venga ad avere una paga che ecceda e lo stipendio che aveva e la pensione che gli fu conservata.

Quindi io proporrei di dire che il cumulo, di cui all'articolo 2, durerà sino a che, pel fatto di una promozione, questo carabiniere non venga ad ottenere uno stipendio che superi la paga che aveva cumulata già colla pensione di riposo.

Dovrebbe farsi in modo generico, cioè col non dichiarare l'eccezione soltanto pel grado di ufficiale.

PANTALEONI, relatore. La Commissione sarebbe obbligata a rigettare anche questo secondo emendamento. Secondo quest'aggiunta, non si comprende il perchè ad un sotto-uffiziale promosso al grado di ufficiale si debba togliere un diritto acquisito per servizi resi antecedentemente, e perchè i servizi resi nel secondo periodo della sua carriera debbano essere retribuiti con la soppressione d'una pensione guadagnata nei servizi suoi antecedenti.

Non si può vedere il perchè un secondo servizio debba togliergli il beneficio della pensione. Sarebbe infatti, non più una promozione, ma almeno, per ciò che riguarda il soldo, una punizione pe' nuovi servizi resi al paese.

FANTI, ministro della guerra. Quello che dice l'onorevole deputato Pantaleoni è giusto; può accadere che un maresciallo d'alloggio promosso sottotenente, cessando di percepire la pensione, venga ad avere soldo minore; ma vi guadagna però in quanto che è ufficiale, ed avrà quindi la pensione d'ufficiale; in certo modo è compensato.

SALARIS. Dopo la risposta data dal signor ministro della guerra, non ho più nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ritira il suo emendamento?

SALARIS. No certamente. Dopo le parole del signor ministro, invece di ritirarlo, debbo anzi insistere sul medesimo.

PRESIDENTE. La Commissione non ha nulla da osservare?

PANTALEONI, relatore. La Commissione mantiene quello che ha mantenuto fin qui, qualora si tratti della paga d'attività; sarebbe diversamente ove si trattasse della pensione di ritiro del promosso ad ufficiale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 come venne emendato:

« Qualora gl'individui suddetti fossero stati provvisti di pensioni di ritiro, possono cumulare siffatta pensione alla paga d'attività, sempre quando non siano promossi al grado d'ufficiali. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

« Art. 3. A tal uopo e per questo solo caso è derogato all'articolo 155 della legge sul reclutamento 20 marzo 1854, ed agli articoli 1, 5 e 8 della legge 14 maggio 1851. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Questa disposizione è pure applicabile ai sott'uf-

ficiali e gregari provenienti dalla gendarmeria delle altre provincie d'Italia. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Si passerà allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	195
Votanti	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli	185
Voti contrari	9
Si astenne	1

(La Camera approva.)

**PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE
SULL'AVANZAMENTO ED ANZIANITÀ NEI GRADI
INFERIORI DEL CORPO DEI BERSAGLIERI.**

FANTI, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sull'avanzamento ed anzianità distinta nei gradi inferiori del corpo dei bersaglieri.

Questo disegno di legge è stato adottato dal Senato del regno nella seduta del 15 corrente mese.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge.

LA FARINA. Domanderei che la Camera fissasse un giorno della settimana per il riferimento delle petizioni. Oggi abbiamo veduto che se ne sono riferite poche, e se ne ha un gran numero, giacchè tutti i giorni ne vengono presentate.

Voci. È già fissato!

PRESIDENTE. La relazione delle petizioni sarà posta ancora all'ordine del giorno di lunedì; inoltre queste verranno riferite anche nelle altre tornate, a mano a mano che saranno in pronto o vi sarà qualche intervallo di tempo.

La seduta è levata alle ore 3.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Relazione di petizioni;
- 2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Mirabelli pel riordinamento giudiziario nelle provincie napoletane;
- 3° Discussioni dei progetti di legge:
 - Disposizioni relative alla cassa degl'invalidi della marina mercantile;
 - Lavori di miglioramento nel porto di Ancona.